

SENT.N. 17/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 78649/PM del registro di

Segreteria promosso dal sig. XX (C.F.

omissis), nato a omissis il omissis quivi

residente in Via omissis, rappresentato e

difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli

Avv.ti Teresa Macrì e Romeo Maria ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via

dei Gracchi, 130;

Contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante pro-tempore, con sede legale, sita in

Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, non costituito;

Per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 54

del T.U.

Uditi alla udienza pubblica del 17 gennaio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Romeo Maria,

per il ricorrente, non rappresentato l'INPS;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, arruolatosi a far data dal 12.1.1982

nell'Esercito Italiano, posto in quiescenza dal

5.6.2019 con il grado di Primo Maresciallo

Luogotenente in servizio presso lo Stato Maggiore

dell'Esercito, è titolare della pensione n. 50375511,

liquidata con sistema "misto", avendo maturato alla

data del 31.12.1995 un'anzianità di servizio

inferiore a 18 anni, ha chiesto la riliquidazione

del trattamento in godimento con l'applicazione

dell'aliquota di rendimento del 44 % prevista

dall'art. 54 del T.U. 1092/1973 per il personale

militare, in luogo di quella erroneamente applicata

del 35% prevista dall'art. 44 per il personale civile

dello Stato.

Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, l'art. 54

sopra richiamato, pur essendo vigente in epoca

anteriore alla legge n. 335/1995, non è stato

modificato né superato dai successivi interventi

modificativi del sistema pensionistico trovando

quindi piena applicazione anche nel sistema

pensionistico di tipo misto.

Con raccomandata r.r. del 28 aprile 2020, l'interessato intimava all'INPS di procedere alla revisione del proprio trattamento di pensione.

Con nota del 5.6.2020, l'Istituto confermava i conteggi effettuati, respingendo la richiesta del pensionato. A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente depositava perizia contabile del Dott.

Carlo Antonio Pantalfini, del 9.11.2020.

disattendendo di fatto la richiesta del ricorrente medesimo. L'Istituto Esponeva

Con l'odierno ricorso, richiamata la normativa pensionistica che regola il sistema pensionistico misto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 335/1995 (cosiddetta legge Dini) ha chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 del T.U. sulla quota contributiva di pensione maturata alla data del 31.12.1995 sul presupposto che la Riforma Dini all'art.13 ha previsto un regime transitorio in favore dei dipendenti che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, stabilendo che agli stessi doveva essere applicato un trattamento pensionistico basato sul

c.d. "sistema misto" (retributivo e contributivo), secondo il quale la quota di pensione relativa agli anni di anzianità maturati prima del 31 Dicembre 1995 sarebbe stata calcolata sulla base del sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione inerente agli anni di anzianità maturati dopo la predetta data, sarebbe stata determinata secondo il sistema contributivo.

Nel caso di specie, sulla quota di pensione maturata nel Sistema retributivo, l'INPS ha erroneamente applicato l'aliquota del 36,% inferiore a quella prevista del 44%, pur avendo il ricorrente maturato una anzianità effettiva superiore a 15 anni, alla data del 31.12.1995, secondo una interpretazione restrittiva della disposizione la quale al comma 2 del medesimo art.54 del D.P.R. n.1092/1973, prevede, nel caso in cui il militare maturi più di 20 anni di servizio, un aumento dell'aliquota in questione (1,80 per ogni anno di servizio dopo il 20 anno), con evidente penalizzazione per tali pensionati .

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione

della percentuale del 44% sulla quota calcolata con il sistema retributivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del collocamento in congedo sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Chiedeva una C.T.U. contabile.

L'INPS benchè regolarmente citato in giudizio non ha svolto attività difensionale.

Con atto del 19.5.2022 l'avv. Romeo comunicava il decesso dell'avv. Teresa Macrì in data 12.3.2022 e la nomina da parte del ricorrente con elezione del nuovo domicilio presso il proprio studio in Roma alla via Germanico n.107, ai fini della prosecuzione del giudizio.

Alla udienza odierna, l'avv. Romeo Maria insisteva per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge; in subordine, ammettersi CTU contabile.

La causa è passata in decisione previa lettura del dispositivo dopo la camera di consiglio depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'INPS non intervenuto nel presente giudizio,

al quale è stato notificato regolarmente il ricorso introduttivo del giudizio, come comprovato dalla documentazione in atti.

2.L'oggetto del giudizio riguarda la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con sistema misto in applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/73.

L'art. 54 del T.U. n.1092/1973 recita:" "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

3.Come è noto, nel sistema di calcolo misto per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione, la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una Quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in QUOTA A e QUOTA B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 1.1.1996;

A) La prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla

base pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992; B) La seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995. Rispetto a tale situazione l'applicazione dell'art. 54 comma 1 in luogo dell'art. 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12) ma riguarda coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato "almeno quindici anni" ma meno di 18 anni di servizio utile: nei confronti di tali dipendenti appartenenti all'ordinamento militare, trova applicazione il Sistema di calcolo Misto e l'applicazione dell'art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva - QUOTA A della relativa pensione e, in ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 44% anziché al 35% come attualmente applicata.

Secondo l'interpretazione sostenuta dall'Inps, l'applicazione dell'art 54 comma 1 andrebbe

circoscritta ai soli dipendenti che o per raggiunti limiti di età o per fisica inabilità siano stati costretti a lasciare il Corpo di appartenenza con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni, attribuendo a questi ultimi una pensione "minima".

4. Le contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU espresse dalle sezioni di questa Corte dei Conti al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, hanno trovato soluzione con la pronuncia n. 1/21 delle SS.RR. di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota

retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

5. Passando all'esame del caso di specie, il ricorrente, cessato dal servizio il 5.6.2019, con un'anzianità retributiva, al 31.12.1995, di anni 15 anni e mesi 5, e una anzianità complessiva superiore a 20 anni, ha diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota di pensione retributiva conseguita alla data del 31.12.1995, come stabilito dalla richiamata pronuncia n. 1/21 delle SS.RR..

Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, non ricorrendo nel caso di specie alcuna mutatio libelli (Sez. Emilia Romagna n. 4/21), per le dispiagate in analoghe fattispecie, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995. Sui ratei maturati spettano la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno

di essi, trattandosi di elementi del trattamento di
quiescenza posteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) (come da
SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo quanto
stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino
all'effettivo soddisfo.

Il recepimento del principio affermato dalla
sopravvenuta pronuncia delle SS.RR. 1/21 giustifica
la compensazione delle spese.

Nulla per le spese di giudizio stante la relativa
gratuità del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando
-Accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente
diritto del ricorrente alla riliquidazione della
pensione in godimento, con applicazione, sulla quota
calcolata con il sistema retributivo, del relativo
coefficiente per ogni anno utile determinato nel
2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di
anzianità maturati al 31 dicembre 1995, compreso fra
i 15 ed i 18 anni, dalla data del congedo (5.6.2019).

Dalla data di maturazione di ciascun rateo e per

ciascuno di essi, deve essere liquidata la maggior
somma tra interessi e rivalutazione, fino
all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite restano a carico della parte
ricorrente.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

IL GUP

(Anna Bombino)

Firmato Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA